

REP. n 923/2023 Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

\*\*\*\*\*

OGGETTO: CONTRATTO TRA IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E LA SOCIETA' SICREA S.R.L. PER "L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DELLA FESTA DEL PERDONO ANNO 2023" - C.I.G. 991977052A.

L'anno 2023 (duemila ventitré), addì 7 (sette) del mese di settembre, in Terranuova Bracciolini (AR), presso la sede del comune, piazza della Repubblica, 16, avanti a me **Dott.ssa Ilaria Naldini**, Segretario Generale del predetto Comune e come tale abilitata a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del T.U. approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267, senza assistenza dei testimoni in conformità del disposto dell'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, sono comparsi i Sigg.:

- **Dott.ssa Tiziana Tognaccini**, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 19/06/1968, domiciliata per la carica presso la sede comunale in Piazza della

Repubblica n. 16, titolare di Elevata Qualificazione del Servizio Cultura, Sport e Sviluppo Economico, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta (P.IVA 00231100512, ai sensi della Determinazione dirigenziale n. 98 del 11/01/2023, ai sensi dell'art. 107 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000 (atto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio Cultura, Sport e Sviluppo Economico dal 01.01.2023 al 31.12.2023)

**E**

- **Sig.ra Eleonora Albano**, nata a Firenze il 17/03/1971 (C.F. LBNLNR71C57D612M), residente in XXXXXXXXXX, che interviene in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Delegato della Società SICREA S.r.l. con sede legale in Loc. Massa di Sotto n.1, 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI), (di seguito comunemente denominata anche solamente "aggiudicatario/concessionario" o "società"), con n° C.F., P. IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze: 06070980484 (data di iscrizione nella sezione ordinaria: 24/06/2010), con n° REA FI-597767, riferimento PEC (Posta

Elettronica Certificata) sicrea@eastpec.it; giusta visura storica della Camera di Commercio di Firenze, (Documento n. T527061284 del 01/09/2023, **Allegato "A"** al presente contratto;

Detti comparenti, della cui identità io ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente contratto, redatto in modalità elettronica in conformità al disposto dell'art.32 comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ai fini del quale:

#### **PREMETTONO**

- CHE la "Festa del Perdono", con Deliberazione di G.C. n. 265 del 29/12/2022, è stata formalmente individuata tra le manifestazioni di interesse storico, culturale e di promozione turistica del Comune di Terranuova Bracciolini;
- CHE con Deliberazione G.C. n. 147 del 21/06/2023 erano state ridefinite le aree interessate dalla suddetta manifestazione da assegnare in concessione;
- CHE tra le aree da assegnare in concessione indicate nella suddetta deliberazione è compresa l'iniziativa "VALDARNO ESPONE", manifestazione fieristica volta alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi;

- CHE risultava necessario indire una procedura di gara per la concessione dell'organizzazione e la gestione degli spazi espositivi della Fiera Festa del Perdono 2023 e dei servizi ad essa correlati;
- CHE il valore complessivo della concessione, per la durata di un anno era stata computata in euro 156.000,00, (ovvero totali euro 312.000,00 applicando l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno) e stabilito in euro 20.000,00 il canone annuo di concessione posto a base d'asta per "offerte in rialzo", come determinato con determinazione a contrarre n. 1351 del 26/06/2023;
- CHE con determinazione n. 1614 del 31/07/2023 si approvava il verbale di gara/proposta di aggiudicazione della Commissione, da cui si evinceva che per effetto del punteggio totale ottenuto (punti 82,60) era risultata "aggiudicataria" della concessione di cui trattasi la Società Sicrea S.r.l. con sede in Loc. Massa di Sotto, 1 - 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI) - P. IVA 06070980484, per l'importo di euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento euro) oltre IVA al 22%;
- CHE si è proceduto nei confronti dell'aggiudicataria alla verifica dei requisiti di legge di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

effettuati tramite l'applicativo web dell'ANAC F.V.O.E., verifica espletata con esito "positivo", nel senso che non risulta alcuna causa ostativa della società alla contrattazione con la pubblicazione amministrazione (tutta la documentazione di verifica acquisita tramite F.V.O.E. con n. di prot. 19001 in data 01.09.2023 agli atti della UOA Contratti Pubblici);

- CHE si è quindi provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente alla stipula del presente atto ed è stato accertato che l'aggiudicataria non incorre in cause di esclusione, per effetto dei controlli telematici effettuati ai sensi della Delibera ANAC n. 1386 del 21 dicembre 2016;

- CHE non è applicabile lo stand still ex art. 32, comma 9 d. lgs. 50/2016 in quanto appalto con unico offerente;

- CHE tutte le norme e clausole del presente contratto fanno espresso riferimento al D. lgs. 50/2016 nonostante in data 31.03.2023 sia entrato in vigore il nuovo Codice (D. lgs. 36/2023): ciò in virtù del fatto che la gara da cui deriva il presente contratto è stata espletata antecedentemente al 01.07.2023 e che il nuovo

codice dei contratti (D.lgs. 36/2023), prevedeva:

- CHE lo stesso sarebbe divenuto efficace a far data dall'01.07.2023;

- CHE nella PARTE III, art. 226, comma 1, punto 2 del medesimo D. lgs. 36/2023), è espressamente riportato: "2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

Tanto premesso, le parti

**STIPULANO E CONVENGONO quanto segue:**

**ART. 1) - "PREMESSE" - APPROVAZIONE**

Le parti approvano e confermano la "Premessa Narrativa" che si intende qui integralmente riportata e ben cognita dalle "parti contraenti", rimosso ogni dubbio e/o eccezione.

**ART. 2) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Comune di Terranuova Bracciolini (Ar), qui rappresentato dalla dott.ssa Tiziana Tognaccini, AFFIDA alla Società Sicrea S.r.l. che, come sopra rappresentata, accetta la "CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DELLA FESTA DEL PERDONO" per l'anno 2023, secondo quanto previsto nel Capitolato

Prestazionale di gara (Allegato B) e nell' Offerta Tecnica ed economica presentate in sede di gara dalla medesima società (allegati C - D).

**ART. 3) - OGGETTO DEL CONTRATTO - SERVIZI DA ESEGUIRE**

Il contratto ha ad oggetto l'organizzazione e la gestione degli spazi espositivi della festa "Fiera del Perdono - Anno 2023" ed i servizi ad essa correlati.

Per la descrizione dettagliata dei servizi da eseguire e le specifiche degli stessi, si fa espresso riferimento al Capitolato Prestazionale di gara Allegato B).

**ART. 4) - ACCETTAZIONE DELLA CONCESSIONE**

La Sig.ra Eleonora Albano, per conto della società Sicrea S.r.l. che rappresenta, dichiara di accettare la CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DELLA "FESTA DEL PERDONO ANNO 2023, che viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti e modalità di cui al presente contratto, del Capitolato Prestazionale (Allegato B al presente atto) e dell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara (allegati C - D al

presente atto).

#### **ART. 5) - CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il canone dovuto dalla società Sicrea S.r.l. al Comune di Terranuova Bracciolini è fissato secondo i seguenti scaglioni generali di ricavi:

- Ricavi generali fino a € 160.000,00 corrispettivo al Comune pari a € 20.000,00 (canone minimo riconosciuto al Comune);
- Ricavi generali da € 160.000,01 fino a € 175.000,00 corrispettivo al Comune pari a € 25.000,00;
- Ricavi generali da € 175.000,01 fino a € 185.000,00 corrispettivo al Comune pari a € 30.000,00;
- Ricavi generali oltre € 185.000,00 corrispettivo al Comune pari a € 40.000,00 + 50% della cifra eccedente € 195.000,00.

Il tutto oltre iva di legge (22%).

L'importo effettivo del canone sarà calcolato aggiungendo ai suddetti importi il rialzo percentuale presentato in sede di offerta economica, pari al 2% (duepercento).

I ricavi generali sono desumibili dalla rendicontazione prevista all'art.6 del capitolato, corredata da fatture, ricevute e scontrini fiscali



aventi carattere probatorio.

**ART. 6) - DURATA**

Il presente contratto di concessione ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e termine con la conclusione di tutti gli adempimenti affidati alla società, come previsti nel Capitolato Speciale (Allegato "B") e comunque non oltre il 31/12/2023.

Il servizio effettivo per l'organizzazione e la gestione degli spazi espositivi avrà termine il 06.10.2023, in concomitanza con la data ultima fissata per la restituzione delle aree.

La società è comunque eventualmente tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

**ART. 7) - PAGAMENTI**

Il canone base dovrà essere versato all'Amministrazione, in via anticipata, entro il 15 settembre 2023. Il Concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto, né far valere alcuna eccezione ed azione.

**ART. 8) - NORME SULLA "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", la società Sicrea S.r.l. dichiara di servirsi, per i pagamenti, del seguente conto C/C bancario "dedicato": [REDACTED] aperto presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena - Figline Valdarno [REDACTED]

Sono delegati ed autorizzati ad operare sul suddetto C/C:

1. Sig.ra Eleonora Albano come in precedenza già generalizzata in quanto stipulante del presente contratto in nome e per conto della società SICREA srl;

2. Sig. Federico Chiesi nato a Firenze (FI) il 14.08.1958 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C.F. CHSFRC58M14D612I);

Il Codice identificativo C.I.G. ai fini dei pagamenti è: 991977052A.

**ART. 9) - DIVIETO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.**

In nessun caso il Concessionario potrà interrompere o sospendere l'espletamento dei servizi affidati in concessione, con espressa rinuncia all'eccezione di

inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

**ART. 10) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ed in caso di gravi inadempienze agli obblighi e responsabilità come previste nel capitolato prestazionale.

**ART. 11) - PENALI**

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo che precede, sarà formulata una contestazione scritta alla società, la quale dovrà formalmente rispondere entro i successivi 10 giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti dal Comune verrà applicata una penale proporzionata alla gravità dell'inadempimento, come contemplato nel capitolato prestazionale (**Allegato B**).

Fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente, ogni inadempienza a ciascun obbligo di cui all'allegato capitolato prevede una penale a carico del soggetto concessionario di € 5.000,00 fatto altresì salvo e impregiudicato il diritto di

eventuale richiesta di risarcimento danni per gravi inadempienze contrattuali.

Infine in caso di mancato rispetto del piano di rimessa in pristino della Festa presentato, l'Impresa sarà passibile di una penale di €. 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

**ART. 12) - ALLESTIMENTO RIDOTTO**

Nel caso in cui il concessionario allestisca (riferita a ciascuna area fieristica) una superficie inferiore all'80% dell'area prevista nel progetto, saranno applicate le seguenti penali:

- per una superficie compresa fra l'80% e il 70% dell'area di progetto, sarà applicata una penale di € 3.000,00 (tremila/00);
- per una superficie inferiore al 70% dell'area di progetto, sarà applicata una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00).

**ART. 13) - RECESSO**

Per ragioni di interesse pubblico o altre comprovate motivazioni, il Comune potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto entro la data dell'11 settembre 2023. In tal caso al Concessionario spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa

avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinunciare.

Fatto salvo quanto specificato nel punto precedente, in caso l'Amministrazione ritenga di non far svolgere la manifestazione perché non ne sussistano le condizioni di sicurezza ovvero di sostenibilità economica, la concessionaria non potrà avanzare richieste di alcun indennizzo di nessuna natura, spese sostenute, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, sia sul piano del danno emergente sia del lucro cessante.

In caso di annullamento dell'evento per motivi non di forza maggiore (a titolo esemplificativo Provvedimenti nazionali, regionali, prefettizi che non consentano la realizzazione della manifestazione) comunicato dall'Amministrazione Comunale successivamente alla data dell'11 settembre 2023, verrà riconosciuto al concessionario un indennizzo per il lavoro organizzativo da essa svolto pari ad euro 15.000,00 oltre iva di legge.

Per l'ente è possibile altresì recedere dal

presente contratto per le cause come riportate all'art. 109 del D. lgs. 50/2016, che si intendono qui integralmente riportate e conosciute dalle "parti", rimosso ogni dubbio e/o incertezza.

**ART. 14) - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE**

Il concessionario, ha provveduto alla presentazione delle seguenti cauzioni e polizze assicurative:

A)- ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. 50/2016: Garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n° 1/2746/96/196618391 per gli eventuali oneri da inesatto adempimento, a garanzia della corretta esecuzione dei servizi oggetto della concessione, rilasciata in data 24.08.2023 da UNIPOLSAI s.p.a. - Sub-agenzia n. 426 - CORPORATE TOSCANA SUD, dell'importo di euro 1.020,00 pari al 5% dell'importo contrattuale. La cauzione è diminuita ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 in quanto SICREA è una P.M.I. (Piccola Media Impresa).

B)- ai sensi dell'art. 107, comma 7 del D. lgs. 50/2016: RCT/RCO (Responsabilità civile rischi diversi) mediante polizza Assicurativa n° 1/2746/65/193381383/1 emessa dalla UIPOLSAI s.p.a. Assicurazioni - Sub-Agenzia n. 426 - Corporate

Toscana Sud con validità sino al 16/11/2023.

La polizza di cui sopra tiene indenne l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini da tutti i rischi derivanti dalla gestione-concessione, ovvero per eventuali danni a terzi, a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa società affidataria. Il Concessionario sarà esclusivo responsabile per danni all'immobile, a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili allo stesso - che si verificano nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi degli utenti, sia verso il proprio personale e visitatori esterni. La citata polizza prevede altresì la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera in carico al concessionario e derivanti dalla conduzione e gestione dell'impianto di cui si tratta. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico del Concessionario. L'esistenza delle citate polizze (RCT/RCO) non libera comunque il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. Il Concessionario in ogni caso dovrà provvedere senza

indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà il Comune addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, al Concessionario. In caso di danni a cose del Comune, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio con il responsabile del Concessionario; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati dal Comune. Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità e rilevato indenne da qualunque azione che dovesse esser promossa contro di esso, per danni causati a terzi, in dipendenza della concessione.

Ambedue gli atti, ovvero, sia la garanzia di cui al punto A) che la polizza di cui al punto B) sono depositate agli atti dell'U.O.A. "contratti pubblici" dell'Ente.

**ART. 15) - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

A mente delle vigenti disposizioni legislative, è vietata la cessione del contratto e la subconcessione dello stesso.

**ART. 16) - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI**



## **CONTRATTI DI LAVORO**

Nell' esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, l'affidataria, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di riferimento, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

### **ART. 17) - ELEZIONE DI DOMICILIO**

A tutti gli effetti del presente contratto la società Sicrea S.r.l. elegge domicilio presso la sede legale ovvero in Loc. Massa di Sotto n. 1 - Figline e Incisa Valdarno (FI). Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante pec all'indirizzo: sicrea@eastpec.it. Qualsiasi comunicazione fatta al soggetto individuato come Responsabile dell'esecuzione del contratto per la ditta, si considera fatta personalmente al titolare della società.

### **ART. 18) - SUBAPPALTO**

Nel Modulo D.G.U.E. - sezione "D", presentato in sede di gara, la società Sicrea S.r.l. ha dichiarato di non volere avvalersi del subappalto. Per quanto sopra ogni subappalto è precluso ai sensi dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016.

**ART. 19) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Relativamente alle "Disposizioni" in materia di "sicurezza sui luoghi di lavoro", di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., si prende atto che non è stata ritenuta necessaria la redazione e sottoscrizione del D.U.V.R.I.

La società Sicrea S.r.l. dichiara che nell'espletamento dei servizi, si obbliga ad applicare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

**ART.20) - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA IMPRESA APPALTATRICE**

La società Sicrea S.r.l. si obbliga, nell'esecuzione dei servizi in concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini nonché al rispetto delle deliberazioni e delle Linee guida emanate da ANAC in materia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione comunale la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

**ART.21) - INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI**

La società Sicrea S.r.l., con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo concessionario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**ART. 22) - NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY**

Tutti i dati comunicati dalle parti sono trattati dalle stesse nella persona dei rispettivi titolari dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente contratto.

I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali effettuati dal comune è consultabile

all'indirizzo url: [www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it](http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it). e presso la sede del titolare. Per il Comune di Terranuova Bracciolini il titolare del trattamento è individuato nella persona del Sindaco protempore, sig. Sergio Chienni, domiciliato per la carica c/o la sede del Comune di Terranuova Bracciolini in Piazza della Repubblica, 16 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR). Per la società Sicrea S.r.l. l'informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuati dalla stessa è consultabile presso la sede della società, ovvero in Loc. Massa di Sotto, 1 - Figline e Incisa Valdarno (FI). Per la ditta, il titolare del trattamento dati è individuato nella persona della Sig.ra Eleonora Albano, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Delegato della medesima Società SICREA S.r.l. che rappresenta e domiciliata, per tale carica, presso la sede della stessa.

**ART. 23) - CONTROVERSIE**

Per quanto attiene al presente contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del Codice Appalti, finalizzate ad un accordo bonario in quanto compatibili.

Tutte le controversie insorgenti tra le Parti in

relazione al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, sono di competenza esclusiva del Foro di Arezzo.

**ART. 24) - TITOLARE EFFETTIVO (EX D. LGS. 231/2007)**

Il titolare effettivo della Società SICREA S.r.l., individuato ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio) è il sig. MERCATELLI MARCO nato a Incisa Valdarno (FI) il 12/12/1956 - Cod. fiscale MRCMRC56T12E296E, residente a [REDACTED].

**ART. 25) - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo di cui al presente contratto è individuato nella persona della Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Sviluppo economico, Tiziana Tognaccini, stipulante del presente contratto in nome e per conto del Comune di Terranuova Bracciolini.

**ART. 26) - (R.E.C.) RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE**

**DEL CONTRATTO PER LA SOCIETA' SICREA S.R.L.**

La Società SICREA S.r.l. ha designato quale

Direttore Responsabile dell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dei servizi affidati in concessione, la sig. Eleonora Albano come già in precedenza più volte generalizzata in quanto stipulante del presente contratto per la medesima Società SICREA S.r.l.

**ART. 27) - DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DESIGNATO PER IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI**

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha designato quale Direttore Responsabile dell'esecuzione del contratto, per tutta la durata della concessione, la dott.ssa Caterina Fazzini, nella sua qualità di Dipendente dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese del Comune di Terranuova Bracciolini.

**ART. 28) - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario che le assume.

**ART. 29) - NORME FISCALI**

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che il presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A. nella misura di legge, per cui è

applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 40. Per il presente contratto l'Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

**ART. 30) - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le Parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio al D.lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., alle norme del Codice Civile, al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato ed a tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. Ed io segretario comunale richiesto ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità informatica da persona di mia fiducia, su numero ventitré pagine a video, e parte della ventiquattresima, dandone lettura alle parti, le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto alla mia presenza con me lo sottoscrivono.

Io, sottoscritto pubblico ufficiale rogante,

attesto ai sensi di legge che i certificati di  
firma utilizzati dalle parti sono validi e  
conformi.

Per il Comune:

Dr.ssa Tiziana Tognaccini

Per il concessionario:

Sig. ra Eleonora Albano

L' "Ufficiale Rogante" (il Segretario Comunale)

Dr.ssa Ilaria Naldini